



# CITTA' DI IMPERIA

## Giunta Municipale

**Delibera n. 0187 del 24/07/2015**

### **OGGETTO: Determinazione valore aree fabbricabili ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Unica anni 2015 e precedenti**

L'anno 2015, e questo dì 24 del mese di luglio alle ore 11:30 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTAMUNICIPALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

Zagarella ing. Giuseppe	Assente
DeBonis sig. Giuseppe	Presente
Risso avv. Fabrizio	Assente
Abbo dott. Guido	Presente
Fresia arch. Enrica	Assente
Parodi arch. Maria Teresa	Presente
Chiarini dott.ssa Enrica	Presente
Podestà dott. Nicola	Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 5

Sono assenti Assessori N. 3.

Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Premesso che:

- Già nel corso dell'esercizio 1999 gli uffici tecnici dell'Ente hanno elaborato alcune linee guida nella valutazione delle aree fabbricabili e in particolare relativamente alla valutazione di congruità dei valori dichiarati dai contribuenti con riferimento all'IMU;
- Nel corso degli ultimi anni si è notevolmente intensificata l'attività dell'ufficio IMU in relazione agli accertamenti per omessa dichiarazione e rettifica di dichiarazione ritenuta non adeguata;
- Nell'elaborazione delle pratiche si sono evidenziate significative variazioni dei valori immobiliari e di conseguenza delle aree fabbricabili che rendono opportuna e necessaria una revisione dei valori delle aree fabbricabili a cui fare riferimento per quanto attiene la valutazione di congruità delle stesse;

Ritenuto necessario adottare tutti gli strumenti a disposizione al fine di semplificare le procedure di accertamento poste in essere dagli uffici tributari consentendo nel contempo ai contribuenti di avere certezza sulla

base imponibile da dichiarare e pertanto poter assolvere con economicità, certezza e semplicità agli obblighi tributari previsti dalla normativa comunale;

Visto l'art.5 c.5 del D.lgs. 504/1992 che stabilisce che la base imponibile I.M.U. relativa alle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato per aree aventi analoghe caratteristiche;

Richiamato l'art. 58 c.2 lett.g) del D.lgs. 446/97 che attribuisce ai comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare generale, la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;

Visto il regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato dal Consiglio Comunale della Città di Imperia con deliberazione n.32 del 05 marzo 2001 e modificato dallo stesso Organo con deliberazione n.128 del 19 dicembre 2002, n.28 del 06 maggio 2005 e n.20 del 20 aprile 2007;

Visto l'art. 6 del suddetto Regolamento il quale:

- ✓ attribuisce alla Giunta Municipale competenza a stabilire con propria deliberazione i valori relativi alle aree fabbricabili che ricadono nel territorio del Comune di Imperia;
- ✓ prevede che l'ufficio a ciò preposto non proceda ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

Preso atto che all'Ente Locale non è consentito individuare il valore di mercato delle aree ai fini della tassazione, ma esclusivamente il valore di mercato al di sopra del quale viene escluso il potere di accertamento in rettifica da parte dell'Ufficio comunale competente e che pertanto qualora il valore dichiarato dal contribuente risultasse inferiore a quanto determinato dall'Ufficio le tabelle approvate non avranno valore vincolante ai fini della determinazione della base imponibile;

Vista la deliberazione di GM. n. 302 del 17/06/2010 che attribuiva alle aree fabbricabili i relativi valori minimi al di sopra dei quali all'ufficio ICI/IMU era precluso il potere di rettifica anche per le annualità precedenti, e considerato che per l'annualità 2015 e precedenti, ai fini IMU risulta necessario approvare valori minimi adeguati alla situazione economica attuale, la quale di fatto non ha apportato a tali valori nessun incremento;

Pertanto, al fine di consentire ai contribuenti e agli uffici di avere dei valori di riferimento che consentano di attenuare il contenzioso e snellire le procedure di accertamento dell'ufficio comunale competente;

Richiamata sul punto la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9135 del 3 maggio 2005 nella quale viene confermata la legittimità della deliberazione di determinazione dei valori minimi relativi alle aree fabbricabili anche per le annualità pregresse;

Considerata l'opportunità per quanto concerne il potenziale edificatorio di far riferimento ai metri cubi realizzabili in linea teorica (metratura per indice di costruzione) o realizzati, in caso di immobile in corso di costruzione, al fine di rendere più semplice la determinazione dei valori anche per quegli immobili in corso di costruzione edificati in violazione delle normative urbanistiche e quindi in modo non coerente con le potenzialità edificatorie dell'area fabbricabile;

Tenuto conto della precedente deliberazione di GM n. 302 del 17/06/2010 che di fatto ha contribuito a limitare sostanzialmente il contenzioso con l'utenza, in quanto ha rappresentato un punto di riferimento per i contribuenti e per l'ufficio competente;

Preso atto pertanto che alla formazione del presente atto ha contribuito il Servizio Tributi;

Considerato che ai valori minimi determinati debbano essere apportati dei correttivi, in aumento o diminuzione, a seconda delle peculiarità urbanistiche e alla concreta situazione di fatto, che devono tener conto di tutti quegli elementi che possono incidere sul valore di mercato dell'area e che giustificano l'applicazione di abbattimenti/rivalutazioni ;

Visti i valori rilevati dagli atti di compravendita dei terreni edificabili ubicati nella Città di Imperia e i prezzi di mercato mediamente applicati nelle valutazioni dei tecnici del settore, informazioni acquisite nel corso dell'attività di accertamento posta in essere dagli uffici tributari nel corso degli ultimi anni;

Considerato che i valori stimati, per le zone del Piano Regolatore Generale denominate "C", "CR" e "TN", tengono conto anche dell'aggravio di costi dovuto all'obbligo di asservire terreni in zone EI, ES, S e SA fino a coprire il 30% della volumetria realizzabile per poter sfruttare completamente l'indice edificabile previsto;

Considerato che i valori attribuibili alle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti: FVS, FIS, FIC e FV, trova applicazione nei disposti di cui all'art. 84, comma 1, della L.R. 16/2008 ovvero in tali zone trova automatica applicazione la disciplina urbanistico-edilizia e di conseguenze ai valori di mercato operanti nelle zone degli ambiti contigui;

Considerato che con riferimento all'esercizio 2015 l'adeguamento ai nuovi valori stabiliti dalla presente deliberazione entro il termine per il versamento dell'acconto comporterebbe una situazione di difficoltà per i contribuenti nella determinazione della base imponibile e quindi nella liquidazione dell'imposta;

Preso atto che il D.Lgs 504/92 prevede che nella liquidazione dell'acconto IMU si debba fare riferimento all'aliquota in vigore nell'anno precedente conguagliando poi l'imposta dovuta in fase di saldo;

Ritenuto che anche per i valori delle aree fabbricabili 2015 possa ritenersi ammissibile la liquidazione dell'acconto d'imposta sulla base dei valori predeterminati che comporterà la necessità di procedere al conguaglio con i nuovi valori nell'ambito della liquidazione del saldo d'imposta dello stesso anno;

Preso atto che le allegate schede, valori aree fabbricabili, fanno riferimento ad una perimetrazione che suddivide il territorio comunale in tre zone;

Visto che ad oggi non sussistono i presupposti per modificare la vigente perimetrazione, già disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

Considerata la necessità di informare i contribuenti interessati attraverso gli ordini professionali, il sito istituzionale e altre forme che verranno ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale;

Visto il conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente Settore Urbanistica - LL. PP. - Ambiente in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000n.267;

Visto il conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000n.267;

Visto il vigente regolamento relativo alla IMU;

Visto lo statuto dell'Ente;

Con votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, le tabelle e le regole di applicazione relative inerenti i valori minimi delle aree fabbricabili di cui alla vigente normativa nonché le planimetrie relative alle zone descritte nelle schede, tutto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Di dare atto che tali valori trovano applicazione per la verifica della base imponibile relativa alle aree fabbricabili I.M.U. relativamente alle annualità 2015 e precedenti come sulle schede indicato.
3. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente sottosezioni provvedimenti.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura dell'ufficio proponente, all'Ufficio I.M.U. per i provvedimenti connessi e conseguenti alla relativa attuazione.
6. Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18 agosto 2000n.267.

## SCHEDA VALORI AREE FABBRICABILI

### P.R.G. ZONA C – ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI

Valore base

INDICE DI FABBRICAZIONE	VALORE A MQ	VALORE A MQ	VALORE A MQ
	ZONA I *	ZONA II *	ZONA III *
0,50	€65,00	€50,00	€35,00
1,00	€130,00	€100,00	€70,00
1,20	€155,00	€120,00	€84,00
2,50	€325,00	€250,00	€175,00

Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60%;

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** - mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** - vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00 a mq;

**B2** - inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** - inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**C1** - lotto senza approvazione (intesa come delibera di Consiglio Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

**C2** - in zone che non prevedono SUA sino all'approvazione del progetto i valori sono ridotti del 10%

\* **zona I** = litorale, centro, prima collina

\*\* **zona II** = tra il tracciato autostradale e la zona I

\*\*\* **zona III** = aree oltre tracciato autostradale

- Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

### P.R.G. ZONA CR - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI

Valore base

<b>INDICE DI FABBRICAZIONE</b>	<b>VALORE A MQ ZONA I *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA II *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA III *</b>
0,25	€40,00	€30,00	€20,00

Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60% con un minimo di €12,00=

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** - mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** - vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00 a mq;

**B2** - inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** - inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**C1** - lotto senza approvazione (intesa come delibera di Consiglio Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

\* **zona I** = litorale, centro, prima collina

\*\* **zona II** = tra il tracciato autostradale e la zona I

\*\*\* **zona III** = aree oltre tracciato autostradale

➤ Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

#### **P.R.G. ZONA BC - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Valore base

<b>INDICE DI FABBRICAZIONE</b>	<b>VALORE A MQ ZONA I *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA II *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA III *</b>
0,30	€40,00	€30,00	€21,00
0,40	€55,00	€40,00	€28,00
0,50	€65,00	€50,00	€35,00
0,80	€120,00	€80,00	€56,00
1,00	€130,00	€100,00	€70,00

Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60% con un minimo di €12,00=;

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** – mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** – vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00a mq;

**B2** – inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** – inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**C1** – lotto senza approvazione (intesa come delibera di Giunta Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

\* **zona I** = litorale, centro, prima collina

\*\* **zona II** = tra il tracciato autostradale e la zona I

\*\*\* **zona III** = aree oltre tracciato autostradale

➤ Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

#### **P.R.G. ZONA CRA - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Valore base

<b>INDICE DI FABBRICAZIONE</b>	<b>VALORE A MQ ZONA I *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA II *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA III *</b>
0,20	€30,00	€25,00	€20,00

Indici di correzione:

**B1** – vincolo assoluto di inedificabilità valore minimo €11,00a mq;

**B2** – inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice 50% di riduzione;

**B3** – inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice €12,00mq;

**C1** – in zone che non prevedono S.U.A. sino all'approvazione del progetto i valori sono ridotti del 10%

\* **zona I** = litorale, centro, prima collina

\*\* **zona II** = tra il tracciato autostradale e la zona I

\*\*\* **zona III** = aree oltre tracciato autostradale

- Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

**P.R.G. ZONA CRA' - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Valore base

<b>INDICE DI FABBRICAZIONE</b>	<b>VALORE A MQ ZONA I *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA II *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA III *</b>
0,12	€22,00	€20,00	€18,00

Indici di correzione:

**B1** – vincolo assoluto di inedificabilità valore minimo €11,00a mq;

**B2** – inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice 30%di riduzione;

**B3** – inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice €12 mq;

**C1** – in zone che non prevedono SUA sino all'approvazione del progetto i valori sono ridotti del 10%

\* **zona I** = litorale, centro, prima collina

\*\* **zona II** = tra il tracciato autostradale e la zona I

\*\*\* **zona III** = aree oltre tracciato autostradale

- Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

**P.R.G. ZONA CEEP - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Valore base

<b>INDICE DI FABBRICAZIONE</b>	<b>VALORE A MQ ZONA I *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA II *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA III *</b>
0,30	€30,00	€25,00	€20,00
0,40	€40,00	€35,00	€30,00
0,50	€55,00	€50,00	€40,00
0,80	€90,00	€80,00	€65,00
1,00	€110,00	€95,00	€80,00



Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60% con un minimo di €12,00=;

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** - mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** - vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00 a mq;

**B2** - inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** - inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**C1** - lotto senza approvazione (intesa come delibera di Giunta Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

\* **zona I** = litorale, centro, prima collina

\*\* **zona II** = tra il tracciato autostradale e la zona I

\*\*\* **zona III** = aree oltre tracciato autostradale

➤ Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

#### P.R.G. ZONA TN - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI

Valore base

INDICE DI FABBRICAZIONE	VALORE A MQ ZONA I *	VALORE A MQ ZONA II *	VALORE A MQ ZONA III *
0,60	€35,00	€30,00	€25,00
1,20	€90,00	€80,00	€65,00
2,00	€155,00	€130,00	€110,00

Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60%;

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** - mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** - vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00 a mq;

**B2** - inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** - inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

C1 – lotto senza approvazione (intesa come delibera di Giunta Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

\* **zona I = litorale, centro, prima collina**

\*\* **zona II = tra il tracciato autostradale e la zona I**

\*\*\* **zona III = aree oltre tracciato autostradale**

➤ Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

#### **P.R.G. ZONA TC - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Valore base

<b>INDICE DI FABBRICAZIONE</b>	<b>VALORE A MQ ZONA I *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA II *</b>	<b>VALORE A MQ ZONA III *</b>
0,15	€21,00	€18,00	€15,00

Indici di correzione:

**B1** – vincolo assoluto di inedificabilità valore minimo €11,00a mq;

**B2** – inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice 20% di riduzione;

**B3** – inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice €12,00a mq

**C1** – senza approvazione da parte della Commissione Edilizia del progetto si riduce il valore del 10%;

\* **zona I = litorale, centro, prima collina**

\*\* **zona II = tra il tracciato autostradale e la zona I**

\*\*\* **zona III = aree oltre tracciato autostradale**

#### **P.R.G. ZONA DM - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Valore base

<b>Rapporto di copertura</b>	<b>VALORE A MQ</b>
25%	€40,00
33%	€55,00
45%	€70,00
50%	€80,00

67%	€110,00
-----	---------

Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60%;

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** – mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** – vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00 a mq;

**B2** – inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** – inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**C1** – lotto senza approvazione (intesa come delibera di Consiglio Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

➤ Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

#### P.R.G. ZONA DAM - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI

Valore base

Rapporto di copertura	VALORE A MQ
45%	€ 50,00
50%	€60,00

Indici di correzione:

**A1** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie < 70% del lotto) abbattimento valore base del 60%;

**A2** - mancato raggiungimento lotto minimo (superficie > 70% del lotto) abbattimento valore base del 40%;

**A3** – mancato raggiungimento lotto minimo connesso all'impossibilità di cessione dell'indice comporta un valore di €12,00 al mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**B1** – vincolo assoluto inedificabilità valore minimo €11,00 a mq;

**B2** – inedificabilità di fatto con possibilità di cessione dell'indice abbattimento del valore base del 60%;

**B3** – inedificabilità di fatto senza possibilità di cessione dell'indice valore di € 12,00 a mq indipendentemente dall'indice edificatorio;

**C1** – lotto senza approvazione (intesa come delibera di Giunta Comunale) del S.U.A. abbattimento del valore base del 20%;

- Per la determinazione del valore a mq gli indici correttivi previsti ai punti A, B e C trovano applicazione alternativa

#### **P.R.G. ZONA ZRL - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Le zone ZRL sono aree con tipologie disomogenee prive di particolari caratteri architettonici. L'obiettivo del P.R.G. è quello di riqualificare l'impianto urbanistico esistente e le aree scoperte; pertanto, per la determinazione del valore dell'area a mq si dovrà far riferimento al volume realizzato o realizzabile rapportato all'indice 0,50 mc/mq (riferito alla zona I, II e III) della zona "C" del P.R.G.

#### **P.R.G. ZONA ZR - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Le zone ZR sono aree destinate alla ristrutturazione urbanistica allo scopo di ricomporre, riorganizzare e riqualificare il contesto urbano, in cui è ammesso solo un incremento del volume esistente; pertanto, per la determinazione del valore dell'area a mq si dovrà far riferimento al volume realizzato o approvato rapportato all'indice della zona "C" del P.R.G. con il valore minimo non inferiore alla zona I, II e III in base all'ubicazione.

#### **P.R.G. ZONA PP - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Le zone PP sono aree riguardanti aree residuali del Piano Regolatore del 1977 in cui sono tuttora validi i parametri urbanistico-edilizi del precedente P.R.G. ivi compreso l'obbligo di S.U.A; pertanto, per la determinazione del valore dell'area a mq si dovrà far riferimento al volume realizzato o realizzabile rapportato alla zona "C" del P.R.G.

#### **P.R.G. ES-EE-EI - ESERCIZIO 2015 E PRECEDENTI**

Le zone agricole sono aree destinate all'agricoltura tradizionale, intensiva o all'attività agro-silvo- pastorale. In tali zone si può edificare tramite la redazione di un piano aziendale utilizzando un indice edificatorio pari allo 0,03 mc/mq e un rapporto di copertura pari a 1/20; pertanto, per la determinazione del valore dell'area a mq si dovrà far riferimento al volume realizzato o autorizzato rapportato alla zona "BC" del P.R.G.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato  
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato  
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

---